



APPUNTI PER IL NUOVO TESTO UNICO IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO

DOCUMENTO REGIONALE PRELIMINARE SU T.U. DIFESA DEL SUOLO

Il documento dal titolo "Scheda di valutazione preliminare della proposta di legge" illustra chiaramente gli obiettivi che la medesima proposta di legge intende perseguire ed illustra puntualmente il quadro normativo nazionale e regionale che disciplina la materia della difesa del suolo e della tutela-gestione delle risorse idriche ed espone altresì le criticità del sistema complessivamente vigente nella specifica materia.

Già questa prima parte del documento appare organica e più chiara rispetto alle prime linee guida elaborate dalla Regione e tiene conto delle considerazioni e dei rilievi di cui al documento URBAT di osservazioni sulle Linee Guida della riforma.

Per quanto riguarda poi l'individuazione dei principi e degli obiettivi della legge appare recepita anzitutto la richiesta URBAT del riferimento al Protocollo di intesa Stato-Regioni per il riordino ed in funzionamento dei Consorzi di bonifica.

Risultano anche recepite alcune considerazioni fatte dall'URBAT sui problemi generali concernenti la programmazione e la pianificazione, riportando il tutto nell'ambito della competenza regionale in coordinamento con il piano distrettuale di bacino. Quindi i problemi della programmazione e della pianificazione vengono risolti secondo le linee espresse dall'URBAT.

Per quanto riguarda il riordino degli enti ed in particolare dei Consorzi di bonifica viene testualmente previsto che il riordino sarà realizzato attuando i principi fondamentali contenuti nel Protocollo di intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008 e tale riferimento testuale accoglie una specifica richiesta dell'URBAT.

Anche con riferimento alla nuova delimitazione dei comprensori viene riportato testualmente il principio secondo il quale: "I nuovi comprensori saranno individuati in modo da consentire azioni organiche su territori definiti sulla base di unità idrografiche e idrauliche omogenee sia per la difesa del suolo che per la gestione delle acque; inoltre la loro estensione dovrà consentire una valida dimensione gestionale, assicurare la funzionalità operativa e di gestione e un'adeguata partecipazione dei consorziati".

In adesione a quanto richiesto dall'URBAT vengono espressamente ricordate, per quanto riguarda la tutela e la gestione delle risorse idriche, le funzioni dei Consorzi di bonifica con specifico riferimento all'art. 166 del D.Lgs. 152/2006.

Si rileva peraltro che rimane molto vaga l'indicazione concernente la definizione del reticolo idraulico giacché vi è un rinvio generico pur prevedendosi una distinzione tra reticolo idrografico destinato alla bonifica, alla difesa del suolo ed alla gestione delle risorse idriche. Non vengono indicati i criteri sulla base dei quali procedere all'individuazione dei diversi reticoli. Si tratta, quindi, di una definizione generica su cui non si può esprimere alcun giudizio. E' indispensabile una puntuale indicazione onde eliminare le criticità esposte nello stesso documento regionale.

Non si riesce infatti a valutare se si persegue l'obiettivo di eliminare il frazionamento delle competenze operative e gestionali sui corsi d'acqua, così come non rimane chiarito il problema relativo alle concessioni anche se, facendosi riferimento alle concessioni del demanio idrico, è da ritenersi che rimanga ferma la competenza dei Consorzi al rilascio delle concessioni sulle opere di bonifica ed alla riscossione dei relativi canoni. Anche su tale aspetto occorre un chiarimento.

Permane altresì l'esigenza di chiarezza in materia di polizia sulle opere di bonifica giacché si attribuisce alle Province il compito della polizia idraulica e delle acque, ma nulla si dice in merito alla polizia sulle opere di bonifica.

Alle Province si attribuisce il compito del pronto intervento quando attualmente tale compito è attribuito ai Consorzi sulle opere di bonifica ed alle Province sulle opere classificate in idraulica di 2a e 3a categoria. Come già rilevato nel primo documento di osservazioni URBAT, il compito del pronto intervento (Somma Urgenza) dovrebbe essere accentrato nell'Ente Consorzio con finanziamento dell'intervento a totale carico della Regione (in quanto interventi di ripristino). Si tratta, peraltro, di una scelta rispetto alla quale può solo rilevarsi l'opportunità della soluzione unitaria con specifica competenza dei Consorzi.

Viene riproposta la distinzione tra opere di interesse provinciale e opere di interesse locale ai fini della distinzione delle competenze tra le Province e i Consorzi di bonifica. Tale distinzione non consente un chiaro riparto di competenze giacché mancano i criteri per l'esatta individuazione (l'interesse provinciale e l'interesse locale non sono categorie giuridicamente definite), creandosi quindi confusione sul piano operativo e rischio di conflittualità, che esulano certamente dall'obiettivo del riordino e che il documento, nelle considerazioni iniziali, prevede espressamente di voler eliminare. Sarebbe necessario provvedere

attraverso l'individuazione specifica delle opere di competenza delle Province e delle opere di competenza dei Consorzi.

In adesione alla richiesta formulata dall'URBAT viene considerata espressamente tra le funzioni dei Consorzi "la progettazione-realizzazione e gestione delle reti e degli impianti a prevalente scopo irriguo incluso quelli che prevedono l'utilizzo di acqua reflue recuperate".

Occorre chiarire la portata della norma la quale affida ai Consorzi la manutenzione di tutte le opere di bonifica, di difesa dal rischio idraulico e idrogeologico. In particolare occorrerà chiarire se si tratta di manutenzione ordinaria o straordinaria.

PROPOSTE OPERATIVE

Premessa:

In premessa al presente documento è necessario richiamare la natura giuridica dei Consorzi di Bonifica.

L'intesa Stato-Regioni del 2008 ne definisce chiaramente la natura. Tale aspetto è assolutamente fondamentale in quanto i consorzi trovano fondamento della propria azione soltanto conservando la natura di Enti di autogoverno, autofinanziamento e sussidiarietà.

I consorzi di bonifica, **ai sensi dell'art. 862 del c.c.** sono persone giuridiche pubbliche a carattere associativo che si amministrano per mezzo di propri organi. Non sono enti strumentali, né tanto meno espressione di Enti locali.

Nell'architettura della proposta regionale il tributo di bonifica, inteso nella sua accezione più ampia di difesa del suolo (bonifica, idraulica e irrigazione) assume un ruolo centrale, come il pilastro fondamentale delle risorse destinate alla difesa del suolo. È importante sottolineare ancora una volta che il tributo è legato indissolubilmente al beneficio per gli immobili ricompresi nel comprensorio.

L'accordo Stato-Regioni individua e specifica vari tipi di beneficio in modo articolato e preciso; nel testo unico occorre recuperare questo indirizzo attribuendo alla bonifica la competenza sul beneficio idrogeologico e in materia di sistemazioni idraulico-forestali, chiarendone, specificandone e rafforzandone la natura al fine di evitare il contenzioso anche con l'introduzione di nuovi tipi di beneficio (come la lotta al cuneo salino e alla subsidenza) così da rispondere alle nuove emergenze ambientali della Toscana.

La riforma si pone 5 obiettivi:

- garantire uniformità di tutela idraulica, idrogeologica e irrigua su tutto il territorio regionale;
- agire a scala di bacino;
- individuare in modo certo competenze, risorse correlate, funzioni e responsabilità;
- garantire l'adeguatezza tecnico-economica dell'ente destinatario del conferimento di funzioni;
- velocizzare la realizzazione degli interventi e rendere efficace ed efficiente la spesa.

1. Garantire uniformità di tutela idraulica, idrogeologica e irrigua su tutto il territorio regionale

oggi:

Si assiste ad una parcellizzazione delle competenze tra vari Enti, con modalità operative e procedurali eterogenee tra territori diversi della Toscana, e con le funzioni di bonifica attribuite a Consorzi, Comunità Montane e Unioni dei Comuni.

soluzione:

La soluzione per garantire uniformità d'intervento è **la piena applicazione della Direttiva Europea 2007/60/CE** che individua nei Distretti Idrografici le unità di riferimento per il nuovo governo delle acque". Qualunque soggetto agisca in questo ambito deve operare su confini idrografici e non amministrativi: questa è la prima garanzia di uniformità.

A questo si aggiungono il rafforzamento del ruolo della Regione come soggetto di pianificazione, la definizione delle Province come ente di programmazione, affidando ai Consorzi di Bonifica le competenze operative in materia di tutela idraulica, idrogeologica e irrigua sull'intero territorio regionale. Alla Regione dovrà essere affidata l'attività di verifica tecnica sulle opere e i risultati previsti nei programmi provinciali attraverso gli uffici del genio civile. Andrebbero infine aboliti gli anacronistici, oltretutto ormai illegittimi **alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione**, controlli di legittimità sugli atti dei Consorzi, magari definendo un ruolo più incisivo del Collegio dei Revisori.

Il rafforzamento del legame tra Regione e Consorzi di Bonifica, di per sé agevola una trattazione uniforme dei temi operativi della difesa del suolo. Il trasferimento delle competenze operative di cui sopra sull'intero territorio regionale ai Consorzi di Bonifica rappresenterebbe un elemento di razionalizzazione e garantirebbe il tributo di bonifica delle zone montane, oggi emesso da Comunità Montane e Unioni di Comuni con seri dubbi di legittimità.

Schematicamente la difesa del suolo potrebbe assumere questa strutturazione (rispettosa, tra l'altro, dei criteri di cui all'intesa Stato Regioni del 18 settembre 2008).

Regione:

- Piano regionale di bonifica e di difesa del suolo
- Formazione quadri conoscitivi e divulgazione dati; redazione di Linee guida per enti locali
- Suddivisione delle risorse per comprensori
- Definizione in base a criteri certi e predefiniti delle opere strategiche regionali, loro progettazione e realizzazione

Province

- Piano triennale delle opere del comprensorio
- Omologhe, Autorizzazione scarichi, Coste, Dighe, concessione di derivazione di acque
- Programmazione delle risorse affidate al comprensorio

Comuni

- Adeguamento della pianificazione urbanistica al piano delle opere

Consorzi di Bonifica

- Progettazione realizzazione, manutenzione, esercizio di tutte le opere pubbliche di bonifica
- Progettazione realizzazione, manutenzione, esercizio di tutte le opere idrauliche
- Espropriazione su concessione della provincia; rilascio delle concessioni (sia sulla base del RD523/1904 sia RD 368/1904) e riscossione dei relativi canoni;
- Servizio di piena, Somme urgenze, Polizia di Bonifica, Polizia idraulica, Proposta di piano triennale delle opere alla provincia

2. Agire a scala di bacino

oggi:

Coesistono più tipologie di delimitazione territoriale con un intreccio di competenze e rispettive pianificazioni. Esistono infatti i bacini idrografici, le Province, i comprensori di bonifica. Mentre i primi e i terzi sono ambiti definiti in base alla conformazione idrografica del territorio, il secondo ha una valenza puramente amministrativa. Ciò comporta inevitabilmente un continuo lavoro di interfaccia per coordinare interventi di bacino o di comprensorio tra le varie province toccate.

soluzione:

Definire i nuovi comprensori di bonifica in modo che questi siano sempre compresi all'interno di un unico bacino idrografico.

3. Individuare in modo certo competenze, risorse correlate, funzioni e responsabilità

oggi:

Le competenze sulla difesa del suolo sono esercitate (per rimanere al solo rischio idraulico) da Regione Toscana, Province, Autorità di Bacino, Consorzi di Bonifica, Comunità Montane secondo uno schema derivante dal faticoso percorso giuridico che parte dalle norme di inizio secolo per arrivare alla L.R. 91/1998. La situazione è resa ancora più complessa dal fatto che le procedure autorizzative e le pratiche di gestione cambiano tra differenti province e differenti Uffici di area vasta del Genio Civile. È il caso, ad esempio delle concessioni ex R.D. 368/1904 sulle opere di bonifica che in alcuni casi vengono rimosse dai Consorzi di Bonifica, in altri dalle Province o del tipo di opere e interventi sottoposti a omologa da parte del Genio Civile. Un altro esempio di applicazione eterogenea delle norme è dato dal comportamento di alcune Province che non rimborsano ai Consorzi di Bonifica gli interventi di pronto intervento pur regolarmente autorizzati. Lo schema sottostante evidenzia la complessità della situazione; a riguardo, è importante notare che a fronte di una divisione di competenze tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria (come da documento approvato da URBAT), queste due tipologie di attività non sono mai state distinte nettamente con appositi atti tecnico-regolamentari:

COMPETENZE OPERATIVE	Autorizzazioni	Concessioni demanio idrico/di bonifica	Riscossione canoni demanio idrico/di bonifica	Manutenzione ordinaria	Manutenzione straordinaria	Somma urgenza e pronto intervento	SERV. PIENA	Polizia idraulica
2 ^a categoria (RD 523/1904)	PROVINCIA E REGIONE TOSCANA	PROVINCIA	PROVINCIA	PROVINCIA	PROVINCIA	PROVINCIA	PROVINCIA	PROVINCIA
3 ^a categoria (RD 523/1904)	PROVINCIA E REGIONE TOSCANA	PROVINCIA	PROVINCIA	BONIFICA (art. 8 e art. 44 del RD 523/1904)	PROVINCIA	PROVINCIA	PROVINCIA (facoltativo)	PROVINCIA
4-5 ^a categoria (RD 523/1904)	PROVINCIA	PROVINCIA	PROVINCIA	BONIFICA	PROVINCIA	PROVINCIA	-----	PROVINCIA
Non classificati ai sensi del RD 523/1904	PROVINCIA	PROVINCIA	PROVINCIA	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA	-----	PROVINCIA
Non classificati (523/1904) Interni ai centri abitati (LRT 91/98)	PROVINCIA	PROVINCIA	PROVINCIA	COMUNE	COMUNE	COMUNE	-----	PROVINCIA
Reticolo bonifica (215/1933 e RD n° 368/1904)	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA
Canali demaniali di irrigazione (L. 984/1977)	PROVINCIA	PROVINCIA	PROVINCIA	PROVINCIA	PROVINCIA	PROVINCIA		PROVINCIA

I problemi odierni nascono da due fenomeni:

- la pluralità di soggetti con competenze sugli stessi corsi d'acqua a seconda del tratto o addirittura della sponda;
- la separazione tra funzione di manutenzione e gestione intesa come il complesso delle attività di manutenzione, potestà autorizzativa, pronto intervento, polizia idraulica, servizio di piena, manutenzione straordinaria.

La LR 91/98 ha affrontato il tema in maniera che si è rivelata inefficace. La delega alle Province con il sistema degli avvalimenti ai Consorzi ha portato ad una moltiplicazione dei passaggi amministrativi e di spese altrimenti evitabili.

soluzione:

Riunire le competenze di gestione intesa come sopra secondo il principio «un unico ente per ogni corso d'acqua e per bacino idrografico».

L'intesa Stato Regioni del 18.09.2008, al punto 4, individua esplicitamente i compiti e le funzioni dei Consorzi di bonifica, e al **punto 6, lettere a) e b)** la competenza alla copertura finanziaria per le spese relative a detti compiti.

Più precisamente il punto 6 prevede quanto segue:

“a. Lo Stato e le Regioni individuano, anche sulla base delle esigenze prospettate dai Consorzi, le opere pubbliche di bonifica che devono essere realizzate, le azioni di manutenzione straordinaria e di somma urgenza e dispongono il relativo finanziamento secondo quanto previsto dalle leggi in vigore.

b. Fatte salve le disposizioni delle leggi regionali, le spese per la manutenzione ordinaria, l'esercizio e la vigilanza, nonché le spese di funzionamento dei Consorzi, sono a carico dei proprietari consorziati i cui immobili traggono beneficio dalle azioni dei Consorzi...”.

In conformità a tale intesa, che costituisce il documento, per legge, di riferimento per l'attuazione del riordino della disciplina dei Consorzi di bonifica previsto dalla **L. 28.02.2008, n.31**, e degli scopi che ci si prefiggono nella bozza di documento preliminare della Regione Toscana, si ritiene che ai Consorzi, Enti dotati delle necessarie professionalità e esperienza tecnica, possano essere attribuite tutte le competenze della manutenzione ordinaria di tutte le opere di bonifica, di tutte le opere idrauliche e anche, come già proposto, delle opere di sistemazione dei versanti e idraulico costiere.

COMPETENZE OPERATIVE	Autorizzazioni	Rilascio e riscossione Concessioni demanio idrico	Rilascio e riscossione Concessioni demanio idi bonifica	Manutenzione ordinaria	Manutenzione straordinaria	Somma urgenza e pronto intervento	SERV. PIENA	Polizia idraulica	Nuove opere
2 ^a categoria (RD 523/1904)	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA
3 ^a categoria (RD 523/1904)	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA (facoltativo)	BONIFICA	BONIFICA
4-5 ^a categoria (RD 523/1904)	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA
Non classificati ai sensi del RD 523/1904	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA
Non classificati (523/1904) Interni ai centri abitati (LRT 91/98)	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA
Reticolo bonifica (215/1933 e RD n° 368/1904 e LRT n° 34/94 art. 9)	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA (RD 2669/37)	BONIFICA	BONIFICA
Canali demaniali di irrigazione (L. 984/1977 e art. 58 LRT n° 34/94 art. 9)	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA
Sistemazioni idraulico-forestali	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA
Difesa della costa	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA	BONIFICA

4. garantire l'adeguatezza tecnico-economica dell'ente destinatario del conferimento di funzioni

oggi:

La legge LR 91/98, recependo il D.lgs 112\1998, individua le Province come titolari di tutte le funzioni attinenti la difesa del suolo e la gestione del demanio idrico. La legge, però, stabilisce anche che le Province si possano avvalere dei consorzi di bonifica per l'esercizio di tali attività. La norma, unita al fatto che i Consorzi sono gli unici enti realmente attivi sul territorio con personale tecnico dedicato alla progettazione e alla direzione lavori, operai e mezzi operativi, ha portato ad una situazione anomala, in cui i Consorzi progettano e realizzano gran parte degli interventi, rimanendo però le funzioni alle Province.

Aldilà degli appesantimenti burocratici evidenti dati dai numerosi passaggi procedurali degli atti tra consorzi e province, negli ultimi anni è emerso in maniera drammatica il problema del patto di stabilità. Infatti, mentre i Consorzi non sono inclusi nel patto, le Province e i Comuni ci rientrano e questo ha portato i Consorzi ad accumulare milioni di euro di crediti verso gli Enti Locali che concedono lavori (o si avvalgono) senza poter eseguire i pagamenti nei tempi previsti. Tale situazione sta ponendo seri problemi finanziari ai Consorzi, stretti dalla necessità di pagare gli esecutori dei lavori e l'impossibilità di anticipare le somme per conto della Provincia in quanto, a norma di legge, non possono farsi carico degli interessi passivi che vengono a generarsi. Inoltre tale situazione crea un oggettivo rallentamento nella realizzazione delle opere per le difficoltà crescenti da parte degli Enti assoggettati al Patto di Stabilità di attingere all'indebitamento.

soluzione:

La copertura finanziaria dei lavori di manutenzione ordinaria delle opere di bonifica (**R.D. 215/1933**) e delle opere idrauliche fino alla terza categoria (**LR 34/94**), già ora è a carico del tributo di bonifica.

La spesa per la manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di 2° categoria potrà essere coperta con i canoni di concessione del demanio idrico (come proposto nel documento regionale).

I canoni di concessione del demanio idrico potranno anche essere destinati a coprire la manutenzione ordinaria delle opere di sistemazione dei versanti e le opere idraulico costiere.

Anche la manutenzione straordinaria, il pronto intervento (escluso le opere di 2° cat.) e la realizzazione di nuove opere sia di bonifica che idrauliche, che di sistemazione delle frane e di sistemazione idraulico-costiere potrà essere effettuata dai Consorzi di bonifica.

La manutenzione straordinaria, come previsto dall'intesa Stato Regioni e gli interventi di somma urgenza (tranne quelli di limitata entità, che potranno, come avviene già oggi, essere sostenute dai Consorzi, quindi a carico del tributo di bonifica) faranno carico ai canoni di concessione del demanio idrico per quanto possibile e alla fiscalità generale (Regione) per quanto non coperto dai canoni.

Le opere nuove di ogni tipo faranno carico alla fiscalità generale.

Quando si parla di tributo di bonifica, si intendono anche i canoni di concessione sulle opere di bonifica **già oggi di competenza dei Consorzi di bonifica ai sensi del R.D. 368/1904**.

Nel concetto di demanio idrico rientrano invece le concessioni di utilizzo di acqua pubblica e le concessioni rilasciate ai sensi del R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e sui corsi d'acqua naturali.

Il quadro sopra delineato consegue due obiettivi fondamentali:

- 1) la copertura finanziaria delle spese è prevista in conformità all'intesa Stato Regioni e soprattutto in maniera sostenibile;
- 2) è prevista una esplicita e vincolata destinazione dei fondi derivanti da canoni del demanio idrico a lavori e precisamente per la manutenzione ordinaria di alcune opere e, per quanto possibile, per la manutenzione straordinaria e per gli interventi di somma urgenza su tutte le opere.

In ossequio all'esigenza di legare in maniera più stringente le risorse proprie ed esterne all'ente che le utilizza, appare fondamentale che siano i Consorzi di Bonifica a riscuotere le concessioni di cui ai RD 368/1904 e 523/1904 e i finanziamenti attivati dalle Amministrazioni Pubbliche per la realizzazione di interventi straordinari o infrastrutturali (accordi di programma, finanziamenti nazionali o europei, ecc.) secondo la seguente tabella. In coerenza con quanto osservato al punto 3, la nuova ripartizione di

competenze e relativi canali di finanziamento deve essere accompagnata da un apposito regolamento regionale che definisca in maniera univoca cos'è ordinaria manutenzione e cos'è manutenzione straordinaria:

COMPETENZA FINANZIARIA	<i>Nuove opere</i>	<i>Manutenzione ordinaria</i>	<i>Manutenzione straordinaria</i>	<i>Somma urgenza e pronto intervento</i>
<i>2^ categoria (RD 523/1904)</i>	Fiscalità generale	Fiscalità generale	Canoni di concessione \ fiscalità generale	Canoni di concessione \ fiscalità generale
<i>3^ categoria (RD 523/1904)</i>	Fiscalità generale	Tributo di bonifica	Canoni di concessione \ fiscalità generale	Canoni di concessione \ fiscalità generale
<i>4-5^ categoria (RD 523/1904)</i>	Fiscalità generale	Tributo di bonifica	Canoni di concessione \ fiscalità generale	Canoni di concessione \ fiscalità generale
<i>Non classificati ai sensi del RD 523/1904</i>	Fiscalità generale	Tributo di bonifica	Canoni di concessione \ fiscalità generale	Canoni di concessione \ fiscalità generale
<i>Non classificati (523/1904) Interni ai centri abitati (LRT 91/98)</i>	Fiscalità generale	Tributo di bonifica	Canoni di concessione \ fiscalità generale	Canoni di concessione \ fiscalità generale
<i>Reticolo bonifica (215/1933 e RD n° 368/1904 e LRT n° 34/94 art. 9)</i>	Fiscalità generale	Tributo di bonifica	Canoni di concessione \ fiscalità generale	Canoni di concessione \ fiscalità generale
<i>Canali demaniali di irrigazione (L. 984/1977 e art. 58 LRT n° 34/94 art. 9)</i>	Fiscalità generale	Tributo di bonifica	Canoni di concessione \ fiscalità generale	Canoni di concessione \ fiscalità generale
<i>Sistemazioni idraulico-forestali</i>	Fiscalità generale	Tributo di bonifica	Canoni di concessione \ fiscalità generale	Canoni di concessione \ fiscalità generale
<i>Difesa della costa</i>	Fiscalità generale	Tributo di bonifica	Canoni di concessione \ fiscalità generale	Canoni di concessione \ fiscalità generale

5. velocizzare la realizzazione degli interventi e rendere efficace ed efficiente la spesa

oggi:

La situazione descritta sopra fa sì che spesso i tempi di realizzazione degli interventi si dilatino a causa dei numerosi passaggi formali richiesti e per l'impossibilità di dar seguito ad impegni di spesa per non superare i vari limiti imposti dal patto di stabilità.

Un'altra causa di forti rallentamenti va individuata nella mancanza di previsioni specifiche relative ai lavori di difesa del suolo nella normativa in materia di urbanistica (in ordine alla procedura per il rilascio dei titoli abilitativi e/o l'approvazione dei progetti delle opere nella LR 1/2005) e in quella per la difesa della fauna ittica. In effetti, spesso anche interventi di manutenzione puramente ordinaria (fino ad arrivare in qualche caso a banali sfalci) vengono assoggettati a procedure pesanti come permessi a costruire o DIA precedute da atti d'assenso, nonché ad autorizzazioni paesaggistiche con la necessità di acquisire pareri preventivi da vari Enti (come la Sovrintendenza ai beni architettonici e paesaggistici) e attivare Conferenza dei Servizi.

Inoltre accade che a causa della necessità di conseguire le autorizzazioni di cui al RD 523/1904 da parte della Provincia, i Consorzi non godono della necessaria autonomia funzionale e operativa nell'esercizio delle loro competenze in materia di manutenzioni, senza considerare che è spesso oggettivamente complesso distinguere ciò che è manutenzione ordinaria e ciò che è manutenzione straordinaria.



soluzione:

In aggiunta alle soluzioni proposte, è necessario modificare la LR 1/2005 introducendo fattispecie specifiche relative a procedure autorizzative dedicate ai lavori manutentori per la prevenzione e mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico prevedendo protocolli specifici regionali di autoregolamentazione facendo sì che gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria siano attività libere ai sensi dell'articolo 6 del DPR 380/2001, e che per le opere idrauliche, di bonifica e di difesa del suolo possa valere analoga disciplina prevista per le opere pubbliche comunali ai sensi dell'art. 78 della LR 1/2005.